

**Estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2019**

(omissis)

**(Art. 2)
Assegnazione delle risorse**

Le risorse stanziare nel «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» sono assegnate alle finalità e per gli importi indicati in ciascun anno nella tabella di seguito indicata:

(in milioni)

Finalità	2019	2020	A decorrere dal 2021
Risorse assegnate al sostegno della maternità delle atlete	1	1	1

(omissis)

**(Art. 5)
Sostegno alla maternità delle atlete**

Al fine di sostenere la maternità delle atlete, nel limite delle risorse individuate nella tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto, l'Ufficio per lo Sport eroga un contributo alle atlete che abbiano il titolo per farne richiesta secondo i criteri e le modalità indicati di seguito.

Hanno diritto al contributo le atlete che al momento della richiesta soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal Coni; ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui; iii) mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

Oltre a quanto previsto dal comma precedente, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni: i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza; ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali; iii) aver

preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale.

A condizione che l'atleta abbia interrotto la propria attività agonistica, il diritto a percepire il contributo di maternità può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine dell'ottavo, tale diritto decade in ogni caso nel momento in cui l'atleta riprende l'attività agonistica.

Il contributo di maternità è erogato fino a un massimo di dieci mensilità d'importo pari a mille euro ciascuna a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta. Le somme erogate ai sensi del presente articolo costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In caso di interruzione della gravidanza il diritto alla percezione del contributo permane fino alla ripresa dell'attività agonistica e comunque per non più di tre mesi.

La richiesta è presentata all'Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo reperibile sul sito *internet* istituzionale dell'Ufficio. Ogni anno l'Ufficio per lo Sport pubblica sul proprio sito *internet* istituzionale le statistiche relative all'attuazione del presente articolo, indicando in particolare il numero delle atlete che hanno richiesto il contributo di maternità e quelle che lo hanno ricevuto, nonché l'ammontare complessivo delle somme erogate e di quelle residue. L'Ufficio per lo Sport può altresì organizzare ogni anno uno o più incontri con le associazioni di categoria per monitorare l'andamento delle politiche di sostegno alla maternità delle atlete.

Le richieste di contributo sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento fino a esaurimento, verificato anche in via prospettica, delle risorse destinate con la tabella di cui all'articolo 2 del presente decreto al sostegno della maternità delle atlete.

(omissis)